



## COMUNE DI TREVISO

Prot. n. 3687/01

Treviso, 11. GEN. 2017

OGGETTO: ESTENSIONE DELLA DURATA DI ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

### IL SINDACO

Visto il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74: *"Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192"* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2013, n. 149;

Considerato che, ai sensi dell'allegato A al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, tuttora vigente, questo Comune risulta classificato nella zona denominata "E";

Atteso che nella suddetta zona climatica l'esercizio degli impianti di produzione, distribuzione ed utilizzazione di calore è consentito dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno e per una durata massima di quattordici ore giornaliere;

Richiamato il primo comma, art. 5 del D.P.R. 74/2013: *"In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili"*;

Considerate le basse temperature attuali e le previsioni non favorevoli ad un aumento delle stesse per i prossimi giorni, in particolare nelle ore mattutine e serali;

Considerate le segnalazioni di disagio pervenute da alcuni cittadini;

Ritenuto, quindi, di consentire l'estensione della durata giornaliera di accensione degli impianti termici, a mente del primo comma dell'art. 5 del D.P.R. 74/2013;

#### AUTORIZZA

L'estensione di 4 (quattro) ore della durata giornaliera di accensione degli impianti termici di riscaldamento, per 10 (dieci) giorni dalla data della presente ordinanza, a mente del primo comma dell'art. 5 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, rispetto alle 14 ore giornaliere previste dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. medesimo;

#### RICORDA

che, secondo quanto previsto dall'Ordinanza sindacale n.129641/25 del 4.11.2016, la temperatura dell'aria degli ambienti riscaldati non deve superare:

- i 16°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
- i 18°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici;

Di dare atto che si provvederà ad emettere apposito avviso alla cittadinanza.

IL SINDACO  
GIONANNI MANILDO

